

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

610° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	32
10 ^a - Industria	»	33
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	39

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	41
Terrorismo in Italia	»	42

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	44
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	46
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	47
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	48

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

313^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Spini.**La seduta inizia alle ore 11,40.***IN SEDE REFERENTE****Nuove norme sulla cittadinanza (1460)****Consiglio regionale Trentino-Alto Adige: Disposizioni in materia di cittadinanza (1850)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno 1990 e proseguito in sede di comitato ristretto.

Il relatore MAZZOLA dà conto dell'articolato predisposto dal comitato, che, assumendo a testo base il disegno di legge n. 1460, ne ha tuttavia riformulato gli articoli 4, comma 2, 6, comma 4, 9, comma 1, lettera d), 12, comma 2, 14, comma 1, e 17, anche tenendo conto delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni consultate. I senatori Tossi Brutti e Spetic hanno presentato un emendamento all'articolo 18, aggiuntivo di un ulteriore comma, in base al quale i sudditi della monarchia austroungarica, divenuti cittadini italiani per effetto dell'annessione all'Italia dei territori di cui alle leggi nn. 1322 e 1778 del 1920, sono equiparati ai cittadini italiani per nascita. Data l'assenza dei proponenti, il relatore dichiara di far proprio tale emendamento, auspicando infine la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore FIORET (giudica l'emendamento pleonastico), il relatore MAZZOLA ne annuncia il ritiro, al fine di consentirne un adeguato approfondimento nel corso dell'esame dell'Assemblea.

La Commissione quindi approva, con separate votazioni, gli articoli del disegno di legge predisposto dal comitato ristretto, dando mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1850.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

87^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE****Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait (2523)**

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BONALUMI il quale, dopo aver dichiarato di voler prescindere totalmente dal soffermarsi sull'aspetto politico che fa da sfondo alla vicenda degli ostaggi in Iraq, passa ad esaminare il merito del disegno di legge ricordando che esso è il primo di un ristretto «pacchetto» di provvedimenti con i quali il Governo affronta i problemi urgenti dei nostri ostaggi e dei loro familiari e che, in particolare, è già stato approvato dal Consiglio dei ministri un altro disegno di legge che riguarda la sospensione dei termini per ciò che riguarda obblighi fiscali, tributari, assicurativi ed altri.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il provvedimento in oggetto, il relatore coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di assicurare una tutela normativa ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei Paesi extracomunitari - che rappresentano una nuova forma di emigrazione detta «tecnologica» - per i quali si pongono problemi sempre più urgenti anche sotto il profilo dell'assistenza ad essi dovuta da parte della nostra rete diplomatico-consolare. Egli stesso aveva presentato un provvedimento *ad hoc* nella passata legislatura e vuole invitare il Governo a presentare al Parlamento una legge che, se fosse stata varata nel passato, avrebbe evitato l'adozione di provvedimenti parziali e marginali come quello in discussione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOFFA tralascia a sua volta gli aspetti politici della vicenda degli ostaggi - di cui finalmente si può salutare la liberazione - pur sottolineando la necessità di una riflessione del Parlamento sul modo in cui tale vicenda è stata seguita dal nostro Governo.

Premesso che, prima di esaminare il provvedimento in oggetto, egli avrebbe preferito conoscere i contenuti degli altri disegni di legge illustrati dal relatore per avere il quadro completo delle provvidenze predisposte in favore degli ostaggi e delle loro famiglie, l'oratore ricorda al rappresentante del Governo che ci sono tanti aspetti di questa vicenda - quale quello concernente le piccole imprese - che debbono essere affrontati e chiede infine su che base sia stata calcolata la consistenza numerica dei destinatari di questo disegno di legge.

Il senatore STRIK LIEVERS non si sofferma sul merito del disegno di legge che considera un atto dovuto ma esprime, invece, l'opinione che non si possa sorvolare sugli aspetti politici della vicenda degli ostaggi e che, intanto, occorre chiarire in Commissione l'esito della iniziativa di carattere umanitario avviata dall'apposito Comitato della Commissione stessa prendendo atto, forse, che il compito di tale Comitato è esaurito e che la gestione politica di quella iniziativa è ormai affidata al Governo.

L'oratore dichiara di voler anche aggiungere qualche considerazione particolare in ordine alle polemiche degli ultimi giorni sulla questione degli ostaggi per lasciare agli atti il suo più indignato dissenso sulle dichiarazioni dell'onorevole Formigoni dal momento che egli è convinto che il successo cui si è pervenuti è il risultato della posizione di fermezza dell'intera comunità internazionale. Vuole quindi dare atto al ministro De Michelis della correttezza sostanziale tenuta fra le dichiarazioni rese in varie occasioni e gli atteggiamenti assunti e ciò tanto più nel momento in cui deve anche esprimere una profonda preoccupazione sulle dichiarazioni dello stesso ministro De Michelis che, in una intervista al quotidiano *Le Monde*, ha affermato che occorre «isolare» Israele. Egli deve chiedersi se non sia mutato il contesto dell'azione del Governo italiano che, finora, ha sempre sostenuto la piena consequenzialità con le risoluzioni dell'ONU e se non si finisca anche per deformare il senso della CSCM non tenendo nel giusto conto l'isolamento reale in cui Israele vive da tanti anni. Egli giudica comunque molto grave che una simile dichiarazione venga resa dall'attuale presidente di turno della CEE.

Il presidente ACHILLI invita gli oratori ad attenersi più strettamente al merito del disegno di legge sottolineando innanzitutto che la sua approvazione non deve significare necessariamente l'approvazione della politica del Governo e che, comunque, su quest'ultima ci sarà presto un'occasione specifica di dibattito.

Il senatore FABBRI esprime pieno consenso a questo disegno di legge ma, pur dando convintamente atto al Governo e al Parlamento di non essersi mai dimenticati dei nostri ostaggi, invita a tener conto dello stato d'animo di grande delusione che anima questi ultimi e le loro famiglie che, invece, questa sensazione di abbandono l'hanno evidente-

mente avuta anche perchè, forse, sia il Governo che il Parlamento non hanno saputo evitare di pagare un così alto prezzo in termini di impopolarità. In particolare, l'oratore si riferisce all'importante e serio contributo fornito dal Senato attraverso il Comitato per gli ostaggi che ha aperto una importante relazione con uno Stato arabo - trovando una grande disponibilità - e avviato un canale umanitario cui non si è saputo dare il giusto risalto. Egli rileva tutto ciò senza alcuna polemica ma semmai solo con un pò di amarezza perchè è convinto che un maggiore risalto di questa iniziativa avrebbe potuto evitare alcune accuse di aver fatto troppo poco: ciò dovrà servire da esperienza per il futuro, anche se si è ancora in tempo a rimediare trovando i canali giusti per portare questa iniziativa a conoscenza degli interessati e dell'opinione pubblica, facendola uscire da una sorta di clandestinità.

Il senatore ORLANDO esprime il pieno consenso dei senatori democristiani al provvedimento e, dopo essersi associato al senatore Boffa sulla richiesta di notizie sui provvedimenti non ancora esaminati dal Parlamento, dichiara di non voler ora trattare della questione della crisi del Golfo sulla quale, però, il Governo dovrebbe riferire possibilmente prima di Natale dati i segnali di novità e gli accenni di speranza per una soluzione pacifica che provengono da quella zona. L'oratore conclude richiamando l'attenzione del Governo su quei sia pur pochissimi ostaggi che sono rimasti in Iraq in una situazione difficilissima per disporre preventivamente gli strumenti di un rapido rientro nel nostro Paese.

Il senatore GEROSA si associa alla richiesta di un dibattito alla presenza del Ministro sulla situazione nel Golfo auspicando che esso possa aver luogo almeno alla ripresa dei lavori del Senato che avverrà proprio nella settimana in cui scadrà l'*ultimatum* dell'ONU all'Iraq.

Prende la parola il sottosegretario VITALONE il quale, dopo aver dato atto al relatore di aver compiuto una analisi articolata di una tematica che dovrà essere oggetto di attenta riflessione, sottolinea che quello in oggetto è un intervento limitato con chiari scopi solidaristici in favore di alcuni cittadini particolarmente penalizzati dalla dolorosa vicenda del Golfo e che sono, appunto, circa 70 secondo le stime del Ministero: naturalmente in relazione alle domande che perverranno tale stima, che egli giudica attendibile, potrà essere rivista. In Iraq restano oggi 18 cittadini italiani normalmente legati da rapporti di lavoro in essere o rappresentanti di grandi ditte o che hanno, comunque, preferito servirsi di altri mezzi di trasporto: il Governo si tiene sempre a disposizione per ogni loro richiesta o problema di rimpatrio.

Circa l'altro disegno di legge appena presentato in Parlamento, il rappresentante del Governo fa presente che esso mira a dare una risposta normativa alla situazione di trasgressione di taluni termini determinata dalla privazione della libertà di cui sono stati vittime i nostri concittadini (scadenze lavorative, bancarie, fiscali, assicurative ed altre).

Rispondendo, poi, al senatore Strik Lievers, il sottosegretario Vitalone ricorda che il Governo ha già avuto numerose occasioni per

esporre in Parlamento le linee di azione mantenute fino alla liberazione degli ostaggi e garantisce, che esso manterrà un rapporto intenso ed assiduo con le Camere per conoscerne orientamenti ed indirizzi rispetto ad una situazione in continua evoluzione come quella del Golfo nell'approssimarsi della scadenza dell'*ultimatum* ONU. Per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro De Michelis al quotidiano *Le Monde*, egli ritiene che non sia il caso per lui di dare anticipazioni di quanto lo stesso ministro De Michelis avrà presto occasione di chiarire al Parlamento anche riferendo sui risultati del Vertice europeo in corso. Può, peraltro, ribadire che nessuna iniziativa il Governo ha assunto o intende assumere che possa prestarsi ad interpretazioni errate e che è innegabile che esso abbia agito finora in piena correttezza e coerenza con gli altri Governi europei fino al risultato della liberazione degli ostaggi ottenuta senza piegarsi ad alcuna condizione. I Dodici non hanno accettato assolutamente quote di rischio non necessarie ma hanno reagito con fermezza a una violazione grave delle regole internazionali pur continuando ad esercitare forti iniziative diplomatiche su oltre 40 Paesi per ottenerne un'opera di persuasione sul Governo di Baghdad. La questione degli ostaggi si è conclusa ma il problema dell'occupazione del Kuwait resta aperto ed egli auspica che si possano ottenere anche qui risultati positivi all'interno di quella strategia di confronto e dialogo cui il Governo italiano si è sempre attenuto.

Il presidente ACHILLI si richiama al suggerimento del senatore Strik Lievers per chiedere alla Commissione se voglia dargli mandato di comunicare alla presidenza del Senato che il compito del Comitato per gli ostaggi è esaurito. Informa, quindi, la Commissione che il ministro De Michelis sarà assente dall'Italia nella prossima settimana e che, quindi, un dibattito alla sua presenza sarà possibile solo alla ripresa dei lavori.

La Commissione passa alla votazione degli articoli.

Il senatore BOFFA, intervenendo per dichiarazione di voto, nel preannunciare il favore dei senatori comunisti, rileva di non potersi sottrarre dall'esprimere l'opinione del suo Gruppo su alcuni temi che sono stati sollevati nel dibattito e che egli, volutamente, nel suo intervento aveva evitato in relazione ai tempi brevi a disposizione. A tale riguardo, anzi, egli ritiene che non si deplorerà mai abbastanza il ruolo cui la Commissione esteri è ridotta dal momento che non riesce a discutere nessuno dei tanti e importantissimi temi di politica estera di questo momento.

Tornando al dibattito che si è svolto e, in particolare, al comportamento tenuto dal Governo sulla questione degli ostaggi, l'oratore dichiara che se lo stesso Governo avesse posto maggiore attenzione alle segnalazioni e ai suggerimenti che gli venivano dalla Commissione esteri soprattutto per quanto concerne la linea umanitaria nei confronti della questione degli ostaggi, avrebbe evitato la scandalosa situazione di queste ultime settimane in cui si è assistito a uno strano pellegrinaggio a Baghdad di persone delle quali non si sapeva neppure a nome di chi parlassero. Il Comitato per gli ostaggi della Commissione

esteri ha svolto un lavoro proficuo e avviato una ipotesi di soluzione (trattando con un Governo arabo) di cui è scomparsa ogni traccia mentre, sulla stampa, si è avuta una pioggia di dichiarazioni e di vanterie e si è assistito allo scatenarsi di «beghe di parrocchia» che non potevano non suscitare profonda amarezza nei nostri ostaggi e nelle loro famiglie. Sempre sul Comitato ostaggi egli è perplesso nel dichiarare esaurito il suo compito visto che esso era destinato anche a tenere i contatti con le famiglie e invita, quindi, ad una riflessione.

Passando quindi brevemente alla questione di Israele sollevata dal senatore Strik Lievers, l'oratore dichiara che non è suo compito interpretare le dichiarazioni del ministro De Michelis in una intervista ma afferma che i comunisti - che pure hanno sempre contestato che la soluzione della crisi del Golfo potesse essere connessa alla soluzione della questione palestinese - hanno sempre sostenuto, peraltro, che la questione palestinese - ben antecedente - deve essere comunque affrontata e non possono, quindi, accettare che venga oggi accantonata solo perchè è in atto la questione del Golfo. Pertanto, quale che sia la forma di Conferenza a cui si deve andare, una Conferenza deve essere fatta e non si ci può oggi aggrappare alle posizioni di isolamento di Israele perchè tale isolamento, se esiste, è voluto dallo stesso Governo di Shamir che finisce, oggi, per essere il migliore alleato di Saddam Hussein che, non a caso, cerca di sfruttarlo a suo vantaggio.

La Commissione approva quindi separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

307^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

TRIGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (953-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore TRIGLIA, dopo aver ripercorso brevemente l'*iter* del provvedimento, si sofferma in particolare sul dibattito svoltosi su di esso presso l'altro ramo del Parlamento a seguito della approvazione intervenuta in Senato il 27 aprile 1989.

Passando a considerare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come esso sia composto da ventotto articoli, sei più che nella versione elaborata dal Senato. Permane la ripartizione in titoli, il primo dedicato all'attività di intermediazione mobiliare (articoli da 1 a 19), il secondo all'assetto organizzativo dei mercati (articoli da 20 a 25), ma ne viene aggiunto un terzo, recante le disposizioni finali (articoli da 26 a 28); all'interno di questa suddivisione è possibile individuare alcuni gruppi di articoli omogenei per materia.

Il primo insieme di articoli (articoli da 1 a 4) riguarda le attività riservate in esclusiva alle SIM, o ad esse consentite, e le condizioni per il loro esercizio. Le maggiori differenze rispetto alle disposizioni approvate dal Senato consistono nell'inclusione, tra le attività riservate, della sollecitazione al pubblico risparmio svolta in sedi diverse dalla principale - oggi effettuata dalle reti di distribuzione -; nell'assimilazione dei contratti a termine su strumenti finanziari a valori mobiliari e quindi nell'estensione ad essi dell'ambito applicativo della legge;

nell'allargamento della gamma di attività consentite - comunque dietro autorizzazione - alle SIM (negoiazione di valute, offerta al pubblico di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, purchè previsti alla Consob). Riguardo alla negoziazione delle valute va però segnalata la necessità di un chiarimento, atteso che l'attività in valuta consentita alle SIM dall'articolo 2 riguarda «la negoziazione per conto terzi in borsa, ai sensi dell'articolo 21», mentre lo stesso articolo 21, che prevede la regolamentazione ad opera del Ministro del tesoro del mercato dei cambi, non ne stabilisce in maniera univoca la localizzazione presso le borse valori. Varie disposizioni relative alla partecipazione al capitale delle SIM, prima disperse in vari punti del testo, sono ora riunite sotto il nuovo articolo 4. Vengono infine estese alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare alcune disposizioni valide per le SIM, per le società quotate o per gli enti creditizi (comunicazioni da parte dei soci delle partecipazioni superiori al 2 per cento, obbligo per essi di sottoscrivere protocolli di autonomia gestionale, limiti di investimento in società collegate, integrazione delle regole di comportamento, possibilità di richiesta di dati e notizie da parte della Consob, poteri di controllo di quest'ultima sulla regolarità delle operazioni su titoli quotati ecc.).

Un secondo gruppo di norme (articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12) concerne i principi deontologici, le regole di condotta e le modalità operative secondo cui devono essere svolte le attività di intermediazione. Le principali variazioni apportate all'impostazione voluta dal Senato, peraltro sostanzialmente confermata, sono relative a un maggior grado di dettaglio nell'indicazione delle regole di comportamento; alla possibilità riconosciuta alle SIM di negoziare - nell'ambito delle gestioni di patrimoni - titoli emessi o collocati da esse SIM o da soggetti collegati, sia pure nei limiti stabiliti dalla Consob; alle possibilità di depositare i titoli oggetto di gestione da parte di una SIM presso la medesima società, nonché alle modalità di negoziazione dei valori mobiliari.

A quest'ultimo proposito possono essere segnalati alcuni significativi progressi. In primo luogo, vengono fatte oggetto dell'obbligo della concentrazione sui mercati regolamentati (quindi tutti i mercati e non solo le borse) le negoziazioni *tout court* su valori mobiliari in detti mercati e non solo le compravendite. Si chiarisce, inoltre, come già accennato, che il divieto a operare in proprio va riferito esclusivamente alla fattispecie eccezionale della negoziazioni fuori mercato su autorizzazione del cliente e a condizioni di prezzo migliori di quelli correnti. Tale fattispecie eccezionale viene peraltro esclusa relativamente a soggetti diversi dalle SIM. L'articolo 11 contiene inoltre una disciplina più esplicita delle negoziazioni di quantitativi rilevanti di valori mobiliari, quotati, i cosiddetti «blocchi». Va tuttavia segnalata l'esenzione dall'obbligo di transitare in Borsa accordata alle negoziazioni su titoli quotati effettuate all'interno di un gruppo, cioè tra società collegate o controllate. Tale esenzione - valida, sembra di capire, anche per i pacchetti di controllo e come tale in contrasto con l'orientamento espresso nel disegno di legge sulle OPA approvato dal Senato - potrebbe sottrarre al mercato quote non trascurabili degli scambi complessivi e consentire la loro esecuzione a prezzi di comodo o comunque diversi da

quelli correnti, esponendo agli azionisti dell'una o dell'altra società, laddove quotate, al rischio di condizioni svantaggiose.

Sempre nell'ambito delle modalità di svolgimento dell'intermediazione mobiliare va segnalato il nuovo articolo 5. Esso dispone che le SIM, nell'offerta delle attività autorizzate in luogo diverso dalla sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque nello svolgimento della sollecitazione del pubblico risparmio in luogo differente dalla sede principale, si avvalgono esclusivamente dell'opera di cosiddetti «promotori di servizi finanziari», i quali, in veste di dipendenti, agenti o mandatari, potranno operare per conto di una sola SIM. Questa nuova figura di intermediario corrisponde in sostanza a quella degli attuali consulenti finanziari o agenti delle reti di distribuzione. La loro attività professionale viene per la prima volta regolamentata analiticamente. È istituito un albo nazionale tenuto dalla Consob, nonchè Commissioni regionali incaricate di curare gli elenchi regionali e di esercitare funzioni disciplinari. La Consob è delegata a dettare i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per accedere alla professione, le modalità di svolgimento degli appositi esami di idoneità, le regole di comportamento dei promotori, i procedimenti disciplinari e le sanzioni.

Gli articoli 8 e 9 contengono, oltre ad alcune articolate deleghe alla Consob ed alla Banca d'Italia ad emanare norme regolamentari che disciplinano il comportamento delle SIM - ulteriori a quelle sopra ricordate di natura legislativa - anche disposizioni in materia di controlli sulle attività svolte dagli intermediari mobiliari.

Quest'ultimo tema ha formato oggetto di ampio dibattito alla Camera. In particolare, sono state al centro dell'attenzione le pratiche modalità di esercizio delle competenze di controllo. A tale riguardo, la delega al Ministro del tesoro, originariamente prevista dal Senato, è stata sostituita da una disciplina diretta legislativa, contenuta nel comma 7 dell'articolo 9. Con essa, chiarito che restano fermi i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, si stabilisce che i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza e alla regolarità delle negoziazioni sugli enti creditizi sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della Consob e che, analogamente, i controlli di stabilità patrimoniale sulle SIM e sulle società fiduciarie iscritte all'albo sono effettuati dalla Consob su richiesta della Banca d'Italia. Si prevede inoltre (comma 8) che, nei casi di necessità, ciascuna delle due autorità mantenga la competenza di esercitare direttamente i poteri di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 9, che, secondo quanto già stabilito al Senato, ripartisce le competenze di controllo in base al criterio della finalità dello stesso.

L'effettiva portata di queste norme, anche perchè frutto di successive rielaborazioni, può a prima vista apparire oscura: richiede pertanto uno sforzo interpretativo da esercitare avendo presenti le finalità che l'ispirano.

Innanzitutto il comma 7 in esame non mette in discussione il principio della ripartizione delle competenze di controllo in base al criterio finalistico; tuttavia a questo principio viene apportato, per ragioni di ordine pratico, compendiabili nell'esigenza espressamente menzionata di evitare duplicazioni di controlli, un correttivo che

consiste nell'attribuire alle autorità - elettivamente preposte, rispettivamente, al comparto bancario e mobiliare - lo svolgimento in via ordinaria delle attività di controllo sulla base del criterio della ripartizione «per soggetti». Infine, in ordine a situazioni particolari, è previsto che il criterio generale stabilito al comma 1 riprenda vigore consentendo a ciascuna autorità l'esercizio diretto dei propri poteri.

Questo particolare meccanismo rende del tutto coerente il dettato normativo, in quanto, anche se è previsto che i controlli vengano di fatto svolti secondo la natura dei soggetti, il richiamo ai poteri e alle competenze di controllo di cui all'inizio del comma 7 è funzionale al disposto del comma successivo che, come appena accennato, in situazioni eccezionali ripristina il controllo diretto delle due Autorità.

In conclusione, la norma - anche per il carattere tassativo con cui è formulata - comporta per la Consob e la Banca d'Italia un obbligo reciproco di richiedere, l'una all'altra, l'esercizio materiale delle proprie competenze di controllo nei confronti dei diversi soggetti e che il regime di vigilanza ordinaria sia quello risultante dall'attribuzione, su richiesta dell'altra autorità, delle relative competenze. Si ritiene che, solo così intesa, la norma consenta di superare, da una parte, i problemi connessi alla ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza e, dall'altro, ogni possibile duplicazione di controlli e, corrispondentemente, di oneri a carico dei soggetti vigilati.

Una seconda novità di rilievo contenuta nell'articolo 9 è quella della fissazione di un termine di novanta giorni per l'adozione da parte della Consob e della Banca d'Italia degli atti da rilasciare su istanza dei soggetti interessati; scadendo il termine senza che le istanze siano espressamente respinte, gli atti si intendono rilasciati, secondo il criterio del silenzio-assenso.

Un quarto gruppo di articoli (articoli da 13 a 15) - prosegue il relatore - detta disposizioni in materia di provvedimenti cautelari e sanzioni, nonché di misure di tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari mobiliari. Si rilevano in proposito quattro principali novità. È in primo luogo arricchita la varietà di misure preventive e repressive nei confronti delle violazioni alle norme sull'attività di intermediazione mobiliare. Viene inoltre inasprita la misura massima delle sanzioni pecuniarie amministrative e penali, portata a 200 milioni di lire; è soppressa invece la fattispecie dell'amministrazione infedele. La copertura del Fondo nazionale di garanzia viene infine estesa ai crediti vantati dai clienti di ogni soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e non solo delle SIM.

Gli articoli che vanno dal 16 al 19 disciplinano l'esercizio, da parte di soggetti diversi dalle SIM, in particolare banche e società fiduciarie, di alcune delle attività di intermediazione previste dall'articolo 1, e dettano disposizioni transitorie.

Viene concessa alle fiduciarie di esercitare a tempo indeterminato, anziché solo per un biennio, l'attività di gestione patrimoniale in nome proprio e per conto di terzi, sia pure nell'osservanza di alcune disposizioni qualificanti della legge; viene concesso agli agenti di cambio, usciti di ruolo dal 31 luglio 1985, di partecipare alle SIM fino a tutto il 1992.

Viene altresì poco opportunamente posticipata di dodici mesi l'entrata in vigore delle norme sulla concentrazione degli scambi. Infine, fanno la loro comparsa nell'articolo 18 alcuni nuovi paragrafi che riconoscono agli ex dipendenti degli agenti di cambio un diritto di assunzione prioritaria da parte delle SIM ammesse in Borsa.

Novità figurano anche sotto il titolo secondo del disegno di legge in esame.

All'articolo 20, relativo alle modalità di negoziazione dei valori mobiliari quotati e all'istituzione di mercati, anche locali, di titoli non quotati, risultano soppressi i poteri del Ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, che già al Senato avevano suscitato perplessità.

Nell'articolo 21 il Ministro del tesoro, è viceversa, delegato a disciplinare con proprio regolamento il mercato dei cambi: valgono, a questo proposito, le considerazioni già svolte circa la necessità di meglio definire dove sia localizzato questo mercato.

L'articolo successivo introduce importanti disposizioni di carattere operativo. Viene tra l'altro prescritta la liquidazione, a mezzo Stanza di compensazione, di tutte le operazioni su valori mobiliari concluse tra soggetti autorizzati. La Consob e la Banca d'Italia sono poi autorizzate a istituire e disciplinare una cassa di compensazione e garanzia incaricata di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti.

Alcuni dubbi interpretativi - su cui conviene soffermarsi - sollevano le disposizioni di cui all'articolo 23, riguardanti il mercato a termine di strumenti finanziari.

A parte la pleonastica aggettivazione di contratti «uniformi» a termine, l'oscura descrizione delle operazioni consentite agli enti creditizi partecipanti e la non immediata evidenza del richiamo alla Stanza di compensazione, di cui alla lettera f) del comma 2, non è chiara la portata del comma 5 e del rinvio all'articolo 21 contenuto nel comma 2. Il rischio è che queste ultime norme vengano intese come deleghe in bianco attribuite al Ministro del tesoro, in deroga assoluta a quanto disposto in generale circa i contratti a termine su strumenti finanziari, e che lo svolgimento delle negoziazioni in parola, su titoli di Stato e valute, sia autorizzato solo esternamente all'ambito delle Borse valori, con la partecipazione di intermediari diversi da quelli ivi ammessi, con liquidazione dei contratti presso istituti differenti dalla Cassa di compensazione e garanzia, con modalità organizzative difformi da quelle caratteristiche dei principali mercati *futures* e *options* esteri - eventualmente secondo l'assetto organizzativo semiprivatistico del mercato secondario dei titoli di Stato - e sotto l'egida esclusiva del Tesoro che è anche emittente dei titoli in oggetto (titoli di Stato), o comunque ha un forte interesse istituzionale all'andamento dei prezzi (nel caso delle valute estere).

La segmentazione dell'istituendo mercato derivato in due o tre comparti, con diverse regole e modalità organizzative, è ingiustificata da un punto di vista economico, e potrebbe tradursi, stante la forte concorrenza esercitata dai mercati esteri, nella loro asfissia - soprattutto di quelli di Borsa e di quello sui cambi - per carenza di affari.

Si ritiene pertanto che in proposito sia opportuno impegnare il Ministro del tesoro - a cui peraltro correttamente viene riconosciuto,

per ragioni di coordinamento con la politica economica del Governo, il potere di istituire il mercato in parola dei titoli di Stato e di regolamentare quello delle valute - a disciplinare lo svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine sui titoli di Stato e sulle valute nel rispetto sostanziale dei criteri organizzativi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 23. Pertanto, il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 566, operato al comma 5 dell'articolo 23 in oggetto, va inteso come delega al Tesoro a dettare una disciplina specifica, ispirata a principi e criteri, anche particolari, integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge sulle SIM, purchè coerenti con essi.

L'articolo 24 accoglie sostanzialmente le disposizioni elaborate, e non potute approvare dal Senato per mancanza di tempo, relative all'istituzione di un Consiglio di borsa nazionale, che subentrerà agli organi locali (Comitati direttivi, Commissioni per il listino, Deputazioni di borsa, Camere di commercio) nell'esercizio delle funzioni amministrative e tecniche previste dalla legge o delegate dalla Consob.

Perplexità solleva in proposito il ruolo perdurante riconosciuto al Consorzio camerale per le borse valori dall'articolo 20, comma 4 (facoltà di determinazione annuale delle tariffe dei diritti di borsa, già competenza delle Camere di commercio) e dall'articolo 24, comma 2 (designazione di un suo rappresentante nel Consiglio di Borsa). In assenza di queste attribuzioni legislative, peraltro di modesto rilievo sostanziale, il Consorzio si sarebbe probabilmente dovuto sciogliere ai sensi dell'articolo 2611 del Codice civile in quanto privo di ragioni d'essere, venendo meno le competenze delle Camere di commercio sul mercato borsistico che ne erano all'origine. Il Ministro dell'industria ne autorizzò infatti la costituzione proprio per consentire alle Camere di commercio di coordinare e svolgere in forma associata le funzioni esercitate in materia di Borse valori. Tra queste ultime funzioni figura anche quella di approntare, direttamente o attraverso concessione, il servizio telematico di Borsa. Atteso che al Consiglio di borsa verrà «trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle Camere di commercio» e che la Consob non potrà delegare funzioni in materia di organizzazione e funzionamento delle borse valori se non al Consiglio di borsa (articolo 24, comma 1), è logico arguire che anche il sistema telematico verrà a trovarsi sotto l'egida del nuovo organismo. Al consorzio resterà, oltre alla dotazione patrimoniale attribuitagli dalla legge 1° agosto 1988, n. 340, per il triennio 1988-1990, la mera funzione di determinare (non anche incassare) le tariffe dei diritti di Borsa e di esprimere un proprio rappresentante in seno al Consiglio. Si tratterà in sostanza di un ente con limitatissimi poteri, ancorchè ben patrimonializzato; una sorta di «ente inutile», la cui sopravvivenza nell'ordinamento borsistico non trova fondamento in interessi di ordine generale e che si sarebbe dovuto sopprimere contestualmente all'istituzione del Consiglio di borsa, anche per liberare risorse finanziarie utili alla copertura dei fabbisogni che graveranno sul Consiglio di borsa.

A quest'ultimo proposito l'articolo 24 del disegno di legge in oggetto, al comma 4, detta alcune sintetiche disposizioni. È previsto che il Consiglio di borsa copra i propri fabbisogni imponendo oneri alle categorie di intermediari in esso rappresentate, cioè SIM e banche.

Viene a cadere con ciò il regime di trasferimenti di risorse fino ad oggi vigente. L'articolo ricordato parla tuttavia di «categorie di intermediari». Sembrerebbero dunque esclusi dall'onere di finanziare il Consiglio di Borsa – non si capisce però per quale ragione – le società con titoli quotati, pure in esso rappresentate. Senonchè, il comma 1 del medesimo articolo dispone, come già richiamato, che al Consiglio di Borsa sia «trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle Camere di commercio, ecc.». Tra questi poteri figura, come già accennato, anche quello di incassare una serie di diritti che gravano, oltre che su agenti di cambio e banche, anche su altre categorie di intermediari (commissionarie ecc.) e soprattutto sulle società emittenti. Si è dunque in presenza, a quanto sembra, di un difetto di coordinamento del testo legislativo. Tale incoerenza dovrebbe essere rimossa in occasione di un prossimo intervento legislativo. Il rischio, in caso contrario, è che risulti impossibile la riscossione dei diritti di Borsa da parte del Consiglio o di chicchessia e insufficiente, per l'assolvimento delle funzioni del Consiglio di Borsa, l'apporto finanziario dei soli intermediari. La conseguenza più plausibile sarebbe quella di un differimento della data di avvio dell'attività del Consiglio di Borsa (possibile ai sensi dell'articolo 24, comma 5) e l'anacronistica, ma inevitabile persistenza dell'attuale organizzazione degli organi locali.

Per concludere, va ricordato che il nuovo articolo 25 detta disposizioni in materia di diffusione di dati di Borsa; l'articolo 26 prevede che il Governo, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, riferisce in Parlamento sulla sua attuazione; l'articolo 27 abroga le norme incompatibili ed estende le leggi relative agli agenti di cambio, in quanto compatibili, all'attività delle SIM (ciò, tra l'altro, renderà applicabili a queste ultime le norme in materia di liquidazione coattiva di Borsa); e l'articolo 28 dispone l'entrata in vigore della legge.

Un confronto – continua il relatore – tra il testo messo a punto dalla Commissione finanze della Camera, quello licenziato dal Senato e quello presentato in origine dal Governo può essere condotto a vari livelli.

Un primo tipo di raffronto è meramente esteriore: è facile accertare, in proposito, che l'estensione delle tre successive stesure è cresciuta secondo una progressione aritmetica.

Un secondo livello di confronto, più significativo, può riguardare l'ampiezza dell'ambito applicativo delle disposizioni contenute nelle differenti versioni del provvedimento. In questo senso, si registra un deciso ampliamento tra la prima e la seconda stesura (attraverso l'istituzione delle società di intermediazione mobiliare e non semplicemente di Borsa, la disciplina del conflitto di interessi, la regolamentazione dell'attività di gestione, le regole di comportamento degli intermediari, la concentrazione degli scambi, la disciplina delle modalità di contrattazione anche di titoli non quotati ufficialmente, l'istituzione del mercato a termine), mentre la terza apporta ulteriori integrazioni (regolamentazione dei promotori finanziari, disciplina del mercato delle valute, istituzione del Consiglio di Borsa).

Si può asserire che, tra la prima e la seconda versione, si sia realizzato il passaggio da un provvedimento meramente modificativo dello stato giuridico degli intermediari di Borsa a una organica legge di

settore (del settore dell'intermediazione mobiliare, la cui stessa nozione acquista cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico grazie al provvedimento in esame), in quanto istitutiva di nuovi intermediari (SIM) e di nuovi mercati (mercato dei *futures* e delle *options*, terzi mercati anche locali), disciplinante per la prima volta l'attività di intermediazione mobiliare (nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni e nei suoi profili più delicati - conflitto di interessi, regole di negoziazione, poteri di vigilanza e sanzioni -) e modificante non secondari aspetti tecnico-operativi del funzionamento della Borsa valori (disciplina delle modalità di contrattazione, riforma delle procedure di liquidazione dei contratti, adozione di un circuito telematico ecc.). Con la successiva elaborazione la Camera ha completato (con la disciplina dei promotori finanziari, l'istituzione del Consiglio di Borsa ecc.) e perfezionato in molti particolari un disegno legislativo di per sé già ben abbozzato.

Una terza forma di comparazione può, infine, concernere il grado di coerenza interna e di adeguatezza rispetto a obiettivi di natura generale che caratterizza le singole versioni del provvedimento. Siamo con ciò al piano della valutazione formale e di merito delle norme di legge, che chiama in gioco anche le sottese opzioni di politica economica e del diritto.

In proposito - continua il relatore - si può osservare che gli obiettivi ultimi del provvedimento sembrano essere tre, gli stessi cioè che caratterizzano altri progetti legislativi allo studio del Parlamento o leggi già emanate, come la legge n. 216 o la legge sui fondi comuni di investimento mobiliare: a) dare più completa attuazione all'articolo 47 della Costituzione; b) promuovere una crescita del mercato mobiliare, azionario in particolare, a servizio dei fabbisogni finanziari delle imprese; c) consentire un ammodernamento delle strutture operative e di intermediazione del settore, per evitare una migrazione di risorse finanziarie all'estero, che sarebbe patologica in quanto derivante dalla sola arretratezza dei servizi di investimento offerti internamente.

Tali finalità vengono perseguite dal provvedimento in esame attraverso una serie di interventi specifici, riassumibili nei termini seguenti: 1) per tutelare l'investitore da frodi, abusi o negligenze da parte dell'intermediario viene dettata una disciplina cogente dell'attività di intermediazione mobiliare, corredata da attribuzioni in materia di sorveglianza e da sanzioni amministrative e penali, disposta per legge sul piano dei principi e da attuare in dettaglio per via regolamentare. A presidio della trasparenza e correttezza che dovrà informare i rapporti con i clienti è altresì imposto all'intermediario il triplice obbligo di effettuare sui mercati regolamentati gli scambi su titoli ivi negoziati, di astenersi dall'eseguire all'insaputa del cliente operazioni per le quali egli si trovi in conflitto di interessi e di strutturare la propria attività di impresa secondo lo schema organizzativo dei *chinese walls*; la sicurezza degli investimenti verrà inoltre rafforzata dall'adesione obbligatoria degli intermediari a un Fondo nazionale di garanzia; 2) l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare, per sua natura altamente fiduciaria, è riservata a soggetti autorizzati pubblicamente, in possesso di idonei requisiti organizzativi e professionali; 3) viene ricondotta a uno o a pochi tipi fondamentali, per esigenze di più efficace sorveglianza, la

varietà di soggetti attualmente operanti nel settore; 4) è consentito, sull'esempio dei principali ordinamenti stranieri e per favorire lo sviluppo di una robusta struttura di intermediazione, l'esercizio congiunto delle varie forme di attività di intermediazione mobiliare; 5) si intende migliorare la qualità dei servizi di investimento offerti nel nostro paese stimolando una maggiore concorrenza tra gli intermediari. A tal fine, viene abrogato il regime delle commissioni fisse, oggi vigente per lo meno per le negoziazioni di Borsa, e viene prevista l'apertura del capitale delle istituende SIM, a periodo transitorio concluso, alla libera partecipazione di persone fisiche e giuridiche, italiane o estere, imprese finanziarie o industriali, senza limitazioni di sorta, salvo la prescrizione ai soci del requisito dell'onorabilità ed il divieto per esso di ostacolare la gestione indipendente, sana e prudente della società di intermediazione; 6) per ragioni di ordine precauzionale si riserva alle istituende SIM, non anche agli enti creditizi, l'attività di diretta negoziazione in Borsa e nel Mercato ristretto; 7) per migliorare la trasparenza delle negoziazioni su valori mobiliari, per aumentare le dimensioni e l'efficienza del mercato borsistico e per restringere gli spazi di manovra degli *insiders*, l'obbligo della concentrazione viene esteso agli investitori istituzionali (Aziende ed Istituti di credito, fondi di investimento, compagnie di assicurazione, società finanziarie e fiduciarie); 8) viene prevista l'istituzione di un mercato di *futures* e di *options* per arricchire la gamma degli strumenti finanziari disponibili nel nostro Paese, finalizzati, in particolare, alla gestione del rischio; 9) viene infine adeguata la struttura organizzativo-operativa del mercato borsistico, nuovamente sull'esempio delle principali piazze estere, mediante: l'istituzione di un Consiglio di Borsa nazionale che raggruppi le varie competenze oggi spettanti a trenta organi locali; la creazione di una cassa di compensazione e garanzia, chiamata a dare maggior sicurezza di contropartita e di esecuzione ai contratti conclusi; l'imposizione di procedure obbligatorie in materia di liquidazione delle operazioni.

Volendo valutare la coerenza interna ed esterna del disegno di legge in oggetto, cioè relativa agli obiettivi ed alle opzioni sopra enunciate, il relatore ritiene, in conclusione, di poter asserire che il testo elaborato dalla Camera evidenzia un progresso rispetto a quello approvato dal Senato, sebbene talune disposizioni sopra segnalate necessiterebbero, quanto meno, di un intervento interpretativo.

Il preminente interesse a una rapidissima approvazione della legge - prosegue il relatore - la convinzione della sua sostanziale adeguatezza, rispetto ai problemi posti dall'evoluzione del mercato mobiliare, e tuttavia l'esigenza di correggere alcune incoerenze e difetti presenti nel testo licenziato dalla Camera, consigliano un approccio parzialmente analogo a quello sperimentato in occasione dell'approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, sulla ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

L'ipotesi è quella di formulare contestualmente all'approvazione del provvedimento, un ordine del giorno che impegni il Ministro del tesoro ad attuare le deleghe di sua competenza nel rispetto di appositi criteri interpretativi, e che chiarisca l'effettiva portata delle disposizioni in materia di controlli, nel senso che queste ultime, per evitare duplicazioni ed oneri eccessivi per gli intermediari, debbono effettiva-

mente portare all'istituzione di un sistema di vigilanza imperniato, in via ordinaria, su una ripartizione di competenze «per soggetti». Lo stesso ordine del giorno dovrebbe impegnare il Governo a integrare le norme di legge ritenute incomplete con successivi appropriati interventi legislativi.

In particolare, la materia su cui sembra possibile, ovvero legittimo ed efficace, esprimere criteri che siano vincolanti per il Ministro del tesoro attiene al mercato derivato dei titoli di Stato e delle valute. L'aspetto che dovrebbe costituire oggetto di successivo intervento chiarificatore da parte del Governo, da impegnare in questo senso, potrebbe essere quello del soggetto titolare della riscossione dei diritti di Borsa. Nell'ordine del giorno potrebbe altresì essere precisato che la deroga alla concentrazione, accordata alle negoziazioni intragruppo vertenti su titoli quotati, non pregiudica la possibilità, anzi l'urgenza, di dettare norme specifiche per il passaggio di proprietà, anche intragruppo, di pacchetti di controllo, come già indicato dal Senato nel disegno di legge sulle OPA.

Il relatore dichiara il suo intervento dichiarandosi favorevole ad una pronta approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente BERLANDA, dopo aver ringraziato il senatore Triglia per la relazione ampia e puntuale da lui svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene quindi il senatore BRINA, il quale lamenta, anzitutto, la ristrettezza dei tempi in cui la Commissione è chiamata ad esaminare un provvedimento di grande portata e che richiederebbe invece una peculiare attenzione. L'oratore ricorda poi brevemente *l'iter* del disegno di legge, rilevando come i lunghi tempi di esame, soprattutto presso la Camera dei deputati, abbiano comunque reso possibile un proficuo confronto tra forze politiche, operatori economici, studiosi ed esperti, che ha, infine, prodotto un arricchimento positivo del provvedimento stesso. Peraltro - continua l'oratore - il disegno di legge, così come modificato dalla Camera dei deputati, mantiene sostanzialmente immutata l'organicità dell'impianto ed i principi ispiratori del testo approvato dal Senato; tali principi sono l'allargamento del mercato mobiliare italiano, la concentrazione delle contrattazioni, la trasparenza, la difesa del soggetto più debole contrattualmente, la soluzione dei conflitti di interessi, la sostituzione dell'attuale regime monopolistico delle intermediazioni di Borsa con un regime concorrenziale. L'obiettivo, più volte sostenuto dal Gruppo comunista, rimane, in definitiva, quello di affermare la centralità dei mercati pubblici organizzati per esaltare, grazie al principio della concentrazione degli scambi, la trasparenza delle negoziazioni (anche attraverso la regolamentazione delle offerte pubbliche e dell'*insider trading*) e l'affidabilità complessiva del mercato: in sintesi, occorre fornire al risparmiatore maggiori opportunità e più ampie garanzie.

L'oratore sottolinea, poi, come sui mercati borsistici interagiscano molteplici fattori in continua evoluzione e come la Borsa risulti

estremamente sensibile all'evoluzione economica, sociale e tecnologica in atto, rendendo estremamente difficile, in breve tempo, consolidare esperienze e collaudare modelli operativi adeguati: il tentativo, quindi, di definire o perfezionare modelli e strumenti finanziari atti a favorire l'allargamento dei soggetti potenzialmente interessati al mercato e, con essi, l'estensione del mercato stesso, richiede una continua sperimentazione ed un adattamento a diversi fattori.

Le esperienze maturate dalle Borse internazionali ed il dibattito svoltosi in questi lunghi mesi, confermano la correttezza delle direttrici seguite nel corso dei lavori della Commissione, e cioè, quella di assicurare trasparenza alle contrattazioni, affinché i prezzi degli scambi si collochino nell'esatto punto di equilibrio tra domanda ed offerta, quella di concentrare le contrattazioni stesse in un unico luogo, quella di avere operatori qualificati, quella di definire regole eque e valide per tutti e di operare una adeguata sorveglianza da parte degli organi competenti. Sebbene poi - a suo avviso - il provvedimento costituisca un valido punto di equilibrio difficilmente modificabile, il senatore Brina rileva come permangano aspetti controversi e contraddittori per quanto riguarda, per esempio, il principio della unicità del mercato, al quale sono previste deroghe sia nella trattazione dei titoli di Stato, sia nella facoltà di effettuare transazioni fuori Borsa, se opportunamente autorizzate.

Un altro degli aspetti più controversi è quello relativo ai soggetti preposti alla vigilanza; rispetto a tale problema, si sono registrate posizioni divergenti tra la CONSOB e la Banca d'Italia.

In effetti, sostituendo la figura professionale degli agenti di cambio con le società di intermediazione mobiliare (SIM), che possono essere costituite anche da istituti di credito, società finanziarie, assicurative, si è reso necessario un coinvolgimento della Banca d'Italia, come organo di vigilanza. La soluzione che è stata adottata è contenuta nell'articolo 9, relativo alla vigilanza sulle SIM, il quale - dopo aver stabilito che la vigilanza su tali soggetti è esercitata dalla CONSOB, per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni mobiliari, mentre viene esercitata dalla Banca d'Italia, per quanto riguarda la stabilità patrimoniale degli stessi soggetti - definisce successivamente una più marcata separazione dei ruoli delle due Autorità in questione: il controllo avviene non in base al criterio della finalità, ma sulla base dei soggetti. Peraltro, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, il comma 7 del medesimo articolo 9, stabilisce che le predette Autorità possano delegare, l'una all'altra, l'esercizio di particolari controlli nelle materie di propria competenza.

In conclusione, l'istituzione del Consiglio di Borsa, il potenziamento del Fondo di garanzia, l'apertura delle SIM a nuovi soggetti finanziari sono gli aspetti innovativi più significativi introdotti nel provvedimento da parte della Camera. Il senatore Brina preannuncia pertanto, a nome del Gruppo comunista, l'espressione di un voto favorevole sul disegno di legge n. 953-B, pur rilevando la permanenza di alcuni aspetti problematici e, soprattutto, l'incompletezza della strumentazione legislativa necessaria per il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

Il presidente BERLANDA dichiara di dover sospendere la seduta per dar modo ai commissari di partecipare ai concomitanti lavori dell'Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 11,35).

Interviene il senatore CAVAZZUTI, il quale nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, sottolinea tuttavia la necessità di attendere alla prova dei fatti l'adeguatezza della emananda normativa alle esigenze del mercato mobiliare. Il provvedimento, che riveste la medesima importanza di altre fondamentali leggi recentemente approvate, quali quella sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico e la legge *antitrust*, ha una portata innovativa anche dal punto di vista culturale, modificando alcune impostazioni del mercato mobiliare ormai superate. Dopo aver ripercorso brevemente l'*iter* del provvedimento ed aver dato atto al Governo di aver, fin dall'inizio, manifestato la propria disponibilità a prendere in considerazione ipotesi migliorative del testo originario, l'oratore si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Alcune di tali modifiche sono nella sostanza peggiorative, rispetto al testo approvato dal Senato; in particolare, egli si riferisce alla soppressione delle norme che introducevano sanzioni penali per l'amministratore infedele. Tali disposizioni, mentre avevano trovato unanime consenso presso la Commissione giustizia del Senato, in sede di parere sul provvedimento, erano state accolte meno favorevolmente da alcuni operatori del settore finanziario. L'atteggiamento di questi ultimi, invero, tradiva una certa miopia ed una sostanziale impreparazione a gestire gli sviluppi futuri del mercato finanziario, in relazione alle sfide legate alla realizzazione del mercato interno europeo.

Un giudizio altrettanto negativo può essere poi espresso per quanto concerne le disposizioni, sempre introdotte dalla Camera, riguardanti le società fiduciarie, in quanto le nuove norme non affrontano in modo esaustivo i problemi relativi a tale settore, in attesa di una riforma che è da venire.

Il senatore Cavazzuti passa, quindi, ad evidenziare quelle che, a suo giudizio, costituiscono modifiche positive introdotte dalla Camera. Estremamente importante appare la riscrittura dell'articolo 1 del provvedimento, nel quale si stabilisce una definizione generale della attività di intermediazione mobiliare. Egli ricorda che, anche nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato e proprio su sua sollecitazione, è stata formulata l'ipotesi di procedere ad una riscrittura dell'articolo 1 del provvedimento, al fine di definire in via generale che cosa si dovesse intendere per attività di intermediazione mobiliare, secondo una impostazione analoga a quella che poi è stata opportunamente seguita dalla Camera nel riformulare l'articolo 1.

Il senatore Cavazzuti esprime poi soddisfazione per la soluzione normativa che è stata individuata con riferimento alla vigilanza. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, recepiscono sostanzialmente il contenuto di una proposta emendativa da lui presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Anche in

quell'occasione la soluzione che venne auspicata in materia di vigilanza era quella di individuare due livelli: il primo è quello relativo alla definizione delle norme in materia di vigilanza rimessa alla competenza delle due Autorità, CONSOB e Banca d'Italia, secondo una ripartizione per finalità; il secondo è quello dei controlli sulla applicazione da parte degli operatori delle norme già definite, controlli che devono essere eseguiti in regime di collaborazione tra le due autorità. Questa impostazione, che in Senato non trovò il favore del Governo, viene recepita - ribadisce l'oratore - nelle disposizioni del comma 7 dell'articolo 9 del provvedimento in esame.

L'oratore dichiara, quindi, di concordare con l'ipotesi prospettata dal relatore di confermare tale impostazione in un ordine del giorno che, dando una sorta di interpretazione autentica alle disposizioni sopra richiamate, ribadisca che, con riferimento al momento operativo dell'esercizio del controllo sugli operatori, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni definite dalle autorità di vigilanza, la ripartizione delle competenze sia per soggetti e, solo eccezionalmente, per finalità. Nella fase dei controlli sull'applicazione delle norme vi dovrà quindi essere un'intensa collaborazione tra CONSOB e Banca d'Italia, anche al fine di evitare oneri eccessivi per i soggetti controllati.

Il senatore Cavazzuti dichiara poi che sarebbe certo preferibile introdurre tali chiarimenti attraverso una modifica legislativa; tuttavia, prendendo atto della opportunità politica di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento da parte del Parlamento, dichiara di concordare con l'ipotesi formulata dal senatore Triglia di utilizzare, a tal fine, lo strumento dell'ordine del giorno.

Il senatore Cavazzuti conclude, quindi, il suo intervento ricordando come, nel modificare il testo approvato dal Senato, la Camera avrebbe potuto opportunamente riconsiderare con maggiore incisività le disposizioni che riguardano le Camere di Commercio all'interno della complessiva regolamentazione del mercato mobiliare, sottraendo a tali enti le residue competenze che essi ancora hanno in tale settore.

Infine, auspica che in futuro si attribuisca maggiore attenzione agli interventi legislativi diretti ad ampliare la strumentazione del mercato mobiliare.

Il presidente BERLANDA - che ha successivamente la parola - sottolinea come il provvedimento che il Senato si accinge ad approvare riguardi una complessa materia che pare improprio limitare all'istituzione delle società di intermediazione mobiliare. Questa, indubbiamente, costituisce la parte più significativa, in una prospettiva di breve termine, dell'intero provvedimento, ma va rilevato che il lavoro compiuto ha significativamente superato l'ambito originario del disegno di legge n. 953, presentato dal Ministro del Tesoro Amato il 23 marzo 1988, il quale mirava esclusivamente, e dichiaratamente, all'obiettivo di porre su nuove basi organizzative, adottando la forma societaria, la tradizionale attività di intermediazione svolta dagli agenti di cambio, ampliando al tempo stesso l'accesso alla stessa a nuovi soggetti.

Dopo aver rilevato come la definitiva approvazione del disegno di legge n. 953-B costituisca una tappa fondamentale nel processo di

definizione della strumentazione normativa relativa ai mercati finanziari del nostro paese, il Presidente sottolinea come si stia per chiudere una vicenda apertasi negli anni '70, con l'effettuazione di indagini conoscitive e con la presentazione di diversi progetti di legge in materia. Proprio dai documenti conclusivi dell'indagine conoscitiva del 1977 sui mercati mobiliari ha preso il via l'esame del provvedimento che ora la Commissione si accinge ad approvare. Peraltro, il lungo periodo di gestazione della normativa in questione, non è trascorso inutilmente, avendo determinato un arricchimento culturale in tutti coloro che hanno preso parte, in vario modo, al dibattito ed avendo portato alla definizione di soluzioni convergenti e ampiamente condivise.

Nel corso dell'*iter* parlamentare - continua il presidente - il progetto originario si è infatti arricchito di nuovi aspetti, catalizzando tanto problemi attinenti l'attività di intermediazione in senso stretto, quanto aspetti più generali relativi alla riforma dei mercati. In primo luogo, per quanto riguarda specificamente le SIM, tale ampliamento ha coinciso con l'attribuzione ad esse di un più vasto ventaglio di attività, che comprende, oltre alla intermediazione pura, anche il collocamento di nuovi titoli, la negoziazione per conto proprio, la gestione di patrimoni immobiliari, la prestazione di consulenza per investimenti, nonché la vendita di prodotti finanziari mediante l'impiego di reti di promotori di servizi finanziari. Per tale disciplina la strada scelta è stata quella di puntare ad una legge di principi sull'attività di intermediazione mobiliare, delineando poi un intermediario, la SIM appunto, chiamato allo svolgimento di tale attività, pur se spesso in coabitazione con le aziende di credito.

In secondo luogo, la nuova disciplina comprende una vasta serie di norme relative all'organizzazione dei mercati, che introducono anch'esse numerose ed importantissime innovazioni: anzitutto, vanno ricordati i nuovi poteri della Consob in tema di mercato telematico e di istituzione di mercati locali. Di estremo rilievo è poi l'istituzione di un mercato per la negoziazione di contratti a termine (*options* e *futures*), come anche, dal punto di vista istituzionale, la creazione del Consiglio di Borsa.

Il Presidente sottolinea come si sia dunque in presenza di una vera e propria riforma del mercato mobiliare, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto concerne molte delle sue modalità di funzionamento: tale riforma comporterà anche significativi cambiamenti nelle stesse forme organizzative degli operatori, attualmente presenti sul nostro mercato finanziario.

Chiarita la portata della nuova disciplina, il Presidente sollecita l'approvazione di altre norme, già da tempo all'esame del Parlamento, finalizzate ad irrobustire il novero degli investitori istituzionali e a dettare migliori forme di tutela per chi opera nel mercato finanziario. Nel momento in cui viene delineata una struttura più efficiente per il mercato, sarebbe infatti illusorio pensare che ciò sia sufficiente a moltiplicare i soggetti che in esso operano o a introdurre comportamenti più trasparenti di quelli passati. Egli intende riferirsi, in particolare, ai provvedimenti istitutivi di fondi chiusi e fondi immobiliari e ai disegni di legge riguardanti le offerte pubbliche di acquisto e l'*insider trading*. A questi obiettivi, può essere aggiunta l'urgenza di un'iniziativa per la

creazione dei fondi pensioni, del resto sollecitata recentemente anche dal Governatore della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda la lunga vicenda parlamentare del provvedimento in titolo, egli rileva che il lavoro della Camera dei deputati ha indubbiamente contribuito ad arricchire la portata dello stesso, ad esempio, con l'introduzione delle norme sui promotori di servizi finanziari o con quelle sul Consiglio di Borsa.

Sui punti maggiormente rilevanti - e in particolare sull'obbligo di concentrazione degli scambi - la Camera ha invece confermato, sia pure con alcune correzioni talvolta poco comprensibili, le soluzioni adottate dal Senato.

Sulla *vexata quaestio* della vigilanza sulle SIM, si deve poi osservare che, dopo estenuanti discussioni, si è da ultimo verificato un sostanziale riallineamento sulle posizioni contenute nel testo licenziato in prima lettura dal Senato fin dal 27 aprile 1989: in questo senso, è allora lecito ritenere che parecchi ritardi fossero evitabili.

Le occasioni per recuperare il tempo perduto nel processo di accrescimento della competitività del nostro mercato finanziario non mancheranno, i provvedimenti complementari, citati in precedenza, sono all'esame della Commissione finanze della Camera.

Per altro verso, il Presidente sottolinea come le odierne priorità della legislazione economica, necessariamente concentrate sui temi della legge finanziaria, non devono far dimenticare che un importante contributo alla riduzione del debito pubblico potrebbe venire anche dalla dismissione di imprese pubbliche, la quale del resto figura, sia pure per importi nel complesso modesti, nella manovra di finanza pubblica in discussione. Tali dismissioni, a loro volta, potrebbero ricevere un potente impulso da un mercato finanziario caratterizzato dalla presenza di operatori ed intermediari più efficienti e più riccamente articolati: i temi della finanza pubblica e quelli del mercato mobiliare si saldano dunque necessariamente in una prospettiva che si ponga realmente l'obiettivo di riduzione del debito pubblico.

In definitiva, occorre riempire la cornice costituita dalla disciplina delle società di intermediazione mobiliare con contenuti utili, anche nella prospettiva più generale di risanamento della finanza pubblica, dalla quale del resto dipende la possibilità stessa per il nostro paese di entrare nell'Unione monetaria europea in condizioni di non inferiorità rispetto ai *partners* comunitari.

In conclusione, il presidente Berlanda ringrazia i Ministri del tesoro che, in tempi successivi, hanno seguito il provvedimento ed il sottosegretario Sacconi per la sua faticosa collaborazione.

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI, il quale ringrazia, in primo luogo, i membri della Commissione, ed in particolare il presidente ed il relatore, per il fondamentale contributo dato alla definizione del testo del provvedimento che auspica venga rapidamente e definitivamente approvato. Con questo nuovo provvedimento, che va ad aggiungersi agli altri recentemente approvati, quali quello sulla ristrutturazione delle banche pubbliche e quello contenente disposizioni *antitrust*, è stato compiuto un altro passo determinante nel processo di riforma dei mercati finanziari; in questo contesto dovrà essere

predisposta anche un'apposita disciplina per gli intermediari non bancari.

Il Sottosegretario dichiara quindi di dover fornire alcune precisazioni per quanto concerne le disposizioni relative alla vigilanza sulle istituende SIM. Egli sottolinea come il dispositivo dell'articolo 9, comma 7, non individua, come viceversa affermato dal relatore, le Autorità «per elezione» con riferimento ai soggetti e non impone obblighi di delega delle potestà di controllo. Infatti, l'intero disposto dell'articolo 9 è organizzato, nella sua affermazione iniziale (comma 1) e nella articolazione seguente (commi da 2 a 15) per «eleggere» le Autorità, sul piano delle responsabilità amministrative, regolamentari, di acquisizione di informazioni, di uso delle informazioni stesse, secondo il principio della «vigilanza per finalità». Dichiara peraltro di aver fatto riferimento a tutti i commi dell'articolo 9, in quanto in tutti i passi nodali di tale articolo il principio non è mai messo in discussione. In particolare, il comma 7, che secondo alcuni sembrerebbe violare tale regola, viceversa la riafferma in modo incontrovertibile. Nel primo periodo l'espressione «fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare e ispettivo», non può che essere letta alla luce delle potestà indicate al successivo comma 8, che andranno esercitate secondo i criteri indicati nel citato comma 1. L'ultimo periodo del comma 7 rafforza tale impostazione poichè affida al giudizio discrezionale ed inappellabile di opportunità, con l'uso dell'espressione «qualora lo ritenga necessario,» l'intervento ispettivo delle due Autorità, con un esplicito e incontrovertibile riferimento ai criteri di cui al richiamato comma 1: stabilità e trasparenza. D'altro canto, - continua il Sottosegretario - non si potrebbe disporre altrimenti perchè si cadrebbe nell'assurdo amministrativo di separare le responsabilità amministrative dalle potestà di controllo. In altri termini, non può essere affidata ad una Autorità amministrativa la responsabilità della propria azione, se poi alla stessa Autorità si sottrae la potestà del controllo. Il Sottosegretario si chiede, infatti, a chi dovrebbe essere imputata la responsabilità amministrativa se, in futuro, per problemi di stabilità patrimoniale (la determinazione dei coefficienti - come è noto - viene affidata dalla legge alla Banca d'Italia), dovesse generarsi nel mercato delle SIM un diffuso pericolo di sopravvivenza. In questo caso, infatti, non si potrebbe individuare la responsabilità da attribuire alla Banca d'Italia, alla quale viene contestualmente sottratta la potestà della verifica del rispetto delle regole da essa stessa stabilite. In definitiva, quindi, anche il comma 7 ribadisce con forza che responsabilità e potestà vanno individuati alla luce dei criteri stabiliti nel comma 1: stabilità e trasparenza. La delega contenuta nel citato comma 7 - continua l'oratore - non può che essere letta, pertanto, non già in violazione del principio stabilito da tutta la norma attinente alla vigilanza, bensì secondo la premessa nella stessa contenuta e, cioè, solamente «al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza». Tale fine, unico ed esclusivo a giustificazione della delega, non si pone affatto in contrasto con la costruzione e l'articolazione dell'intero dispositivo di vigilanza e, dunque, è il solo che può attribuirsi al cosiddetto «incrocio delle deleghe». Il principio della delega incrociata è dunque una mera indicazione operativa la cui applicazione il legislatore ha affidato alla

valutazione delle Autorità, consentendo alle stesse di violarlo ogni volta che le stesse Autorità lo dovessero ritenere necessario, senza fissare alcun criterio diverso dalla separazione delle potestà di vigilanza, secondo quanto indicato al comma 1 (stabilità e trasparenza). A tale riguardo, non è indicato alcun caso di eccezionalità, essendo viceversa richiamato un opposto principio e cioè l'assoluta discrezionalità delle Autorità, che intervengono «quando lo ritengono opportuno». D'altro canto - continua il Sottosegretario - tale soluzione è di fatto adottata nei controlli che attualmente la Banca d'Italia e la CONSOB sono chiamate ad esercitare, ciascuna per le proprie competenze, sulla attività in titoli delle aziende di credito: si è spesso verificato, non solo che la CONSOB abbia richiesto alla Banca d'Italia di effettuare indagini per propri fini, ma anche che gli esiti e i risultati di indagini condotte dalla Banca d'Italia siano stati comunicati alla CONSOB per i provvedimenti di sua competenza. Ciò vale anche per la vigilanza sui fondi comuni, la cui struttura è stata ribadita proprio dall'articolo in esame.

In conclusione, il sottosegretario Sacconi precisa che essendo la formulazione dell'articolo 9, comma 7, riveniente interamente da un emendamento presentato dal Governo, le affermazioni di cui sopra devono considerarsi come interpretazione autentica di questa norma.

Il relatore TRIGLIA, dopo aver espresso parole di ringraziamento per i rappresentanti del Governo che si sono fattivamente adoperati per la redazione di un testo legislativo di notevole portata e per i colleghi della Commissione che hanno fornito interessanti contributi nel corso del dibattito, rileva con soddisfazione come si sia finalmente giunti alla fase conclusiva di un *iter*, che è stato fin troppo lungo, rispetto alle risposte sollecite che gli operatori dei mercati finanziari si aspettano dal Parlamento. Peraltro, sebbene si sia raggiunto un delicato punto di equilibrio, bisognerà giudicare il provvedimento sulla base degli esiti della sua concreta applicazione, che egli auspica sia la più adeguata possibile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente TRIGLIA avverte che, al termine della seduta della Commissione, si riunirà la Sottocommissione pareri per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta termina alle ore 12,25.

308^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE****Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (953-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BERLANDA dà lettura dei pareri della 1^a e della 2^a Commissione, il primo favorevole all'unanimità ed il secondo favorevole con osservazioni.

Il relatore TRIGLIA illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente del Senato,

considerate le disposizioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 953-B ed in particolare il comma 7 di detto articolo, riguardante le modalità di svolgimento dei controlli sulle società di intermediazione mobiliare e sugli altri soggetti autorizzati da parte della CONSOB e della Banca d'Italia;

tenuto conto delle finalità delle disposizioni del comma in questione che sono quelle di evitare ogni possibile duplicazione di controlli da parte delle autorità di vigilanza e, corrispondentemente, di oneri a carico dei soggetti vigilati;

ritiene che:

il comma 7 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 953-B sia da intendersi nel senso che la CONSOB e la Banca d'Italia sono tenute ad effettuare la richiesta indicata in detto comma e che, conseguentemente, i flussi informativi per i controlli ordinari previsti dal provvedimento stesso e dalle disposizioni emanate in sua applicazione, comunque finalizzati, sono diretti, rispettivamente, alla Banca d'Italia dalle aziende ed istituti di credito autorizzati ed alla CONSOB dalle società di cui agli articoli 2 e 17 del disegno di legge. Secondo gli stessi criteri dovrà

provvedersi nello svolgimento degli accertamenti inerenti ai flussi informativi di cui sopra. Le due autorità dovranno inoltre concordare le modalità e le procedure con le quali esercitare direttamente, nei casi di necessità, i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 9, anche al fine di avvalersi dei riscontri e degli accertamenti già svolti dall'altra autorità.»

(0/953-b/1/6)

TRIGLIA

Il relatore illustra poi il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 953-B, recante "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari":

considerato che l'espressione »fermo restando quanto previsto dall'articolo 21«, di cui al comma 2 dell'articolo 23 e che il comma 5 del medesimo articolo vanno interpretati non come eccezioni a quanto disposto in generale circa i contratti a termine su strumenti finanziari, ma come autorizzazioni ad istituire ed a disciplinare lo svolgimento delle negoziazioni di contratti a termine su valute e titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo criteri particolari, integrativi di quelli indicati nei primi due commi dell'articolo 23, il cui rispetto sostanziale va assicurato;

considerato che tra i poteri e le attribuzioni trasferite al Consiglio di borsa dall'articolo 24, comma 1, deve essere opportunamente incluso anche quello di riscossione dei cosiddetti diritti di borsa (diritti per il rilascio delle tessere di ingresso ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; diritti per la quotazione dei titoli, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29; diritti per l'uso di telefoni, tavoli ed altri servizi di borsa, ai sensi dell'articolo 7 da ultimo citato), già di competenza delle Camere di commercio e gravanti sugli intermediari e sulle società emittenti titoli quotati in Borsa, e che pertanto le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, vanno modificate nel senso di includere tra i soggetti passivi degli oneri imponibili dal Consiglio di Borsa anche le società emittenti di cui sopra;

considerato che l'esenzione di cui al comma 7 dell'articolo 11 non pregiudica, ma rende ancora più urgente l'adozione di procedure di negoziazione pubbliche obbligatorie per i trasferimenti di partecipazioni rilevanti di società con titoli quotati nelle borse valori o negoziati nei mercati ristretti;

impegna:

il Ministro del tesoro, ad emanare le norme previste dall'articolo 21 e dall'articolo 23, comma 5, nel rispetto delle linee interpretative sopra indicate;

il Governo, ad adottare, prima dell'istituzione del Consiglio di borsa di cui all'articolo 24, comma 5, disposizioni di legge volte a rendere possibile la riscossione del complesso dei diritti di borsa attuali da parte del Consiglio di borsa;

il Governo, a tenere conto delle osservazioni più sopra svolte, in

occasione della discussione, alla Camera dei deputati, del disegno di legge in materia di offerte pubbliche di vendita e di acquisto.»

(0/953-B/2/6)

TRIGLIA

Prende la parola il senatore CAVAZZUTI, il quale dichiara di concordare con quanto previsto nel primo ordine del giorno illustrato dal relatore, il cui contenuto riprende sostanzialmente le considerazioni da lui espresse nel corso del suo intervento in sede di discussione generale: egli dichiara quindi di sottoscrivere l'ordine del giorno n. 0/953-B/1/6^a.

Interviene successivamente il sottosegretario SACCONI per esprimere il parere del Governo in merito al contenuto degli ordini del giorno illustrati dal relatore.

In particolare, il sottosegretario Sacconi, riferendosi al contenuto dell'ordine del giorno n. 0/953-B/2/6^a, dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno nella parte in cui si impegna il Governo ad adottare disposizioni di legge volte a rendere possibile la riscossione dei diritti di borsa da parte del Consiglio di borsa e nella parte in cui si impegna il Governo a tener conto delle osservazioni svolte in sede di discussione alla Camera del disegno di legge in materia di offerte pubbliche. Per quanto riguarda invece la restante parte dell'ordine del giorno, egli ritiene opportuno sottolineare che il Governo non ravvisa alcuna necessità di procedere a puntualizzazione interpretative di norme che appaiono estremamente chiare nel loro contenuto. Infatti, l'articolo 21 del presente provvedimento disciplina l'intero mercato dei cambi con una espressione omnicomprensiva che attrae tutte le operazioni che vi si svolgono e cioè anche quelle a termine e derivate di cui al successivo articolo 23. Il richiamo che in quest'ultimo articolo si dispone, con riferimento all'articolo 21, conferma tale impostazione ed esclude ogni altra interpretazione, così come emerge anche dall'orientamento unanime emerso in sede di esame presso la Commissione finanze della Camera. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo 23 è estremamente chiaro nel suo contenuto, sottraendo l'istituzione e la disciplina del mercato «derivato» (*options e futures*) su titoli di Stato e attraendola alla potestà del Ministro del tesoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556. Tale impostazione è stata da sempre accolta anche dalla CONSOB, considerato che tale norma coinvolge la CONSOB medesima nell'organizzazione di tale mercato, dato che il decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato detta norme aggiuntive a quelle emanate nel 1913 in materia di organizzazione delle borse valori, e non sottrae potestà alla CONSOB.

Per quanto riguarda invece il contenuto dell'altro ordine del giorno n. 0/953-B/1/6^a, il sottosegretario Sacconi ribadisce quanto già espresso nel corso della seduta antimeridiana. In effetti, ogni ulteriore intervento interpretativo con riferimento al comma 7 dell'articolo 9, potrebbe comportare nuovi problemi per quanto riguarda l'assetto dei rapporti tra le autorità di vigilanza, come sancito nella norma sopra ricordata. L'intervento potrebbe quindi ingenerare possibili confusioni, invece che risultare chiarificatore. La formulazione della norma di cui al comma 7 dell'articolo 9 appare inequivocabile, e rappresenta il punto di

equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati su un problema, quello della vigilanza, che è stato particolarmente discusso ed approfondito durante l'*iter* del provvedimento. La soluzione normativa individuata è frutto dell'intervento dello stesso Ministro del tesoro e con essa si tende a ribadire la necessaria connessione che deve essere mantenuta, in capo alla stessa autorità, tra potere di definizione e di fissazione delle regole e potere di controllo sul rispetto delle stesse.

Il sottosegretario Sacconi ritiene quindi inopportuno tornare a riconsiderare un punto sul quale si è raggiunto un ampio consenso, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 rappresentano in tutto la posizione del Governo, già espressa dal Ministro del tesoro nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera. In particolare, desta perplessità quella parte dell'ordine del giorno che prevede che le due autorità di vigilanza dovranno concordare le modalità e le procedure con le quali esercitare direttamente, nei casi di necessità, i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 9, anche al fine di avvalersi dei riscontri e degli accertamenti già svolti dall'altra autorità.

Il Sottosegretario, in considerazione di quanto sopra espresso, invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 0/953-B/1/6^a.

Prende la parola il relatore TRIGLIA il quale, riferendosi all'ordine del giorno n. 0/953-B/2/6^a, dichiara di ritirare le parti di esso che vanno dalle parole «considerato che l'espressione» fino alle altre «il cui rispetto sostanziale va assicurato», nonché quella che va dalle parole «impegna il Ministro del tesoro» fino alle altre «linee interpretative sopra indicate»; dichiara comunque di insistere per la votazione dell'ordine del giorno così modificato. Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, il relatore dichiara di non poter accogliere l'invito a ritirarlo espresso dal rappresentante del Governo, in quanto tale ordine del giorno rappresenta un intervento necessario di carattere interpretativo con riferimento ad una norma che presenta delle ambiguità.

Interviene quindi il senatore MARNIGA il quale invita il relatore a prendere in considerazione l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno n. 0/953-B/1/6^a, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Sacconi.

Anche il senatore MANTICA, intervenendo successivamente, invita il relatore a ritirare tale ultimo ordine del giorno. Infatti, appare inopportuno riaprire il dibattito su un punto così delicato quale quello relativo agli assetti di vigilanza; senza dubbio dovrebbe essere considerato prevalente l'interesse ad approvare con sollecitudine il provvedimento in esame, anche al fine di dare corso immediato alla tanto attesa riforma del mercato mobiliare.

Il presidente BERLANDA, preso atto che il relatore insiste per la votazione dei propri ordini del giorno, dichiara che si passerà alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'ordine del giorno n. 0/953-B/2/6^a, così come modificato dal relatore, nonché

l'ordine del giorno n. 0/953-B/1/6^a, con l'astensione per quest'ultimo del senatore Marniga.

Il presidente BERLANDA, nell'avvertire che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge, fa preliminarmente presente che il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce una completa riscrittura, in parte solo formale, di quello licenziato, a suo tempo, dal Senato; in particolare, non sembrano esistere commi che non siano stati significativamente modificati, mentre i contenuti di alcuni articoli del testo del Senato sono stati trasfusi, con diversa formulazione, in altri articoli del testo approvato dalla Camera. Per questo motivo, egli annuncia che si procederà alla votazione, articolo per articolo, del testo della Camera, intendendosi così implicitamente approvate tutte le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo licenziato dal Senato.

Posti separatamente in votazione vengono approvati, senza modifiche, gli articoli da 1 a 28 del disegno di legge n. 953-B nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore MANTICA preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale sul provvedimento. Esso rappresenta infatti un intervento legislativo molto importante in un settore estremamente delicato e rilevante per l'economia. Pur se con un *iter* piuttosto lungo, si è giunti al varo della riforma del mercato mobiliare, tanto attesa sia dagli operatori del settore sia dagli stessi risparmiatori, i quali vedono in tale provvedimento l'individuazione di un quadro normativo di riferimento a tutela dei loro interessi.

Prende la parola il senatore BRINA, il quale preannuncia il voto favorevole sul provvedimento da parte dei senatori del Gruppo comunista. Anche se i tempi di esame da parte del Parlamento sono stati troppo lunghi e quindi sono stati recepite con un certo ritardo le esigenze del mercato mobiliare, si deve esprimere soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento così rilevante che offre, insieme agli altri disegni di legge ancora all'esame del Parlamento, una sistemazione normativa all'interno di un settore cruciale per l'economia.

Il senatore DE CINQUE preannuncia, a nome del Gruppo democristiano, il voto favorevole sul provvedimento. Da tempo, infatti, si attendeva nel mondo finanziario un intervento regolatore che ponesse ordine in un settore estremamente delicato, quale quello del mercato mobiliare. Infatti, la assenza di regole facilita il sorgere di possibili abusi nei comportamenti degli operatori: il provvedimento rappresenta quindi un importante contributo di chiarezza e di trasparenza.

Interviene quindi il senatore MARIOTTI il quale preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento. Il disegno di legge in esame

costituisce il necessario adeguamento della normativa relativa al mercato mobiliare a quelle già esistenti negli altri paesi e in particolare a quelli europei. Il provvedimento consente quindi agli operatori di prepararsi in modo migliore alle sfide competitive connesse alla realizzazione del mercato interno europeo ed alla liberalizzazione dei movimenti di capitale.

Il senatore MARNIGA preannuncia, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole sul provvedimento, sottolineando come esso dimostri la capacità del Parlamento di rispondere alle esigenze degli intermediari e dei risparmiatori. Con la sua approvazione si dà un segnale politico importante a tutto il settore finanziario, che attende tuttavia il varo anche degli altri provvedimenti riguardanti tale settore, ancora all'esame del Parlamento.

È infine approvato il disegno di legge n. 953-B nel suo complesso.

La seduta termine alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

215^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARIOTTI**

Interviene il ministro della marina mercantile Vizzini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Demitry.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali (2553), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARIOTTI dà lettura del parere favorevole della 5^a Commissione.

Il senatore PATRIARCA ricorda che la 5^a Commissione ha fornito nell'ambito del parere una interpretazione del comma 1 dell'articolo 4 che va collegato alla riduzione nella autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 856 del 1986.

La Commissione a maggioranza dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge, chiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

248^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

VETTORI

indi del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Galasso.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIANOTTI osserva che gli accordi intervenuti tra i Gruppi rappresentati in Commissione escludevano l'eventualità dell'esame di disegni di legge durante la sessione di bilancio: suscita pertanto perplessità l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2550. Il presidente VETTORI precisa che il citato disegno di legge non reca oneri per il bilancio dello Stato. Il senatore GIANOTTI ribadisce comunque la sua perplessità.

IN SEDE REFERENTE

Allverti ed altri: Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale (2550)
(Esame e rinvio)

Il relatore Elio FONTANA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, ritenendo necessario superare la disparità di trattamento in ordine all'iscrizione agli albi provinciali dei periti industriali tra soggetti provvisti di titoli di studio sostanzialmente analoghi. Tale diversa condizione appare del tutto ingiustificata anche in considerazione della qualità degli studi condotti negli istituti professionali in questione.

Il senatore CARDINALE rileva l'opportunità di conoscere preliminarmente il parere della Commissione pubblica istruzione e rammenta

che i corsi di studio funzionali ai diversi diplomi sono, nella sostanza, propedeutici a differenti qualifiche professionali.

Il senatore ALIVERTI osserva che gli istituti professionali in questione sono maggiormente concentrati nelle aree a più forte sviluppo industriale e artigianale e i diplomi rilasciati da tali scuole sono unanimemente riconosciuti tra i più qualificanti. Senonchè, mentre ai periti industriali è concessa l'iscrizione al relativo albo professionale, ai diplomati in questione ciò non è permesso: si poteva pertanto istituire un autonomo albo professionale ovvero stabilire l'equipollenza dei titoli, restando impregiudicate le regole generali per l'iscrizione all'albo. Questa seconda scelta appare la più ragionevole e il disegno di legge in esame ne rappresenta la coerente espressione. Propone infine di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del provvedimento in titolo.

A tale proposito il senatore GIANOTTI si riserva di far conoscere l'orientamento del Gruppo comunista.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Tagliamonte: Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (2558)

(Discussione e rinvio)

Il presidente CASSOLA preliminarmente osserva che la condotta del Governo in ordine al disegno di legge in titolo è assai anomala: infatti ha dapprima respinto un ordine del giorno - presentato presso la Commissione industria - volto alla urgente realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, sostenendo ora proprio tale esigenza con riferimento al citato disegno di legge. Chiede al proposito un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GALASSO precisa che l'urgenza del disegno di legge è determinata dalla necessità che una legge nazionale renda operativo l'accesso ai contributi CEE, il cui concorso al programma di metanizzazione è di evidente importanza.

Il senatore GIANOTTI rileva che tale circostanza era nota al Governo già al momento della presentazione del citato ordine del giorno, proposto dai senatori comunisti, respinto dal Governo e non approvato dalla Commissione.

Si associa il presidente CASSOLA, rilevando peraltro la singolarità della iniziativa legislativa di un solo parlamentare in tale materia.

Il senatore CARDINALE osserva che in molte aree del Sud i cantieri per la metanizzazione sono fermi da mesi e che l'assenza di nuovi

finanziamenti accentua tale stato di crisi: ciò che era noto al Governo già al momento della reiezione del citato ordine del giorno. Rileva poi l'opportunità che il disegno di legge sia sottoposto al parere della Commissione parlamentare per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il presidente CASSOLA ribadisce le sue riserve in ordine al modo di procedere che ha portato alla discussione del disegno di legge, rilevando che la Presidenza della Commissione non era stata tempestivamente informata della iniziativa nè del conforme orientamento del Governo: l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione e la susseguente, eventuale approvazione, sono pertanto da attribuirsi solo al senso di responsabilità verso un evidente interesse nazionale.

Il sottosegretario GALASSO osserva che la determinazione dell'ordine del giorno attiene esclusivamente alle prerogative della Commissione; comunque, ove vi fosse stato un effettivo ripensamento nel merito da parte del Governo, questo sarebbe da apprezzare da parte di chi aveva sostenuto le posizioni sulle quali oggi si conviene.

Il senatore ALIVERTI rammenta quindi i presupposti della presentazione del disegno di legge in titolo e rileva con rammarico che non vi sia stata una più ampia adesione alla iniziativa legislativa.

Il senatore GIANOTTI, rilevato che la vicenda in discussione introduce una turbativa nella correttezza dei rapporti nell'ambito della Commissione e induce qualche sospetto di surrettizia ricerca di consensi elettorali, osserva che il problema è posto non tanto dall'eventuale ripensamento da parte del Governo quanto della sua originaria posizione in merito.

Il relatore PERUGINI riferisce quindi favorevolmente sul disegno di legge in titolo osservando, nel merito, che si deve riflettere sul carattere di urgenza del provvedimento al fine di accedere ai finanziamenti CEE per il 1990, che altrimenti andrebbero perduti. Rammenta inoltre che le disposizioni recate dal disegno di legge sono state già approvate dalla Camera dei deputati nell'ambito del provvedimento di attuazione del Piano energetico nazionale relativo al risparmio energetico.

Il senatore CARDINALE si sofferma sulla difficoltà di dar corso agli investimenti per la metanizzazione nel Mezzogiorno, il cui avvio data ormai da dieci anni. Rilevato il carattere oscuro della formulazione del comma 1 dell'articolo unico in discussione, sottolinea infine l'opportunità che il Governo si impegni a una pronta ed efficace realizzazione del programma di metanizzazione.

Il senatore TAGLIAMONTE ribadisce che le risorse già anticipate dalla CEE saranno disponibili soltanto con la tempestiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore PERUGINI concorda con le osservazioni formulate nel corso della discussione, rammenta che egli stesso presentò una interpellanza in proposito e che lo stato di crisi di alcune aree del Mezzogiorno esige il tempestivo rilancio delle opere di metanizzazione.

Il sottosegretario GALASSO fornisce quindi assicurazioni circa la tempestiva attuazione del programma di metanizzazione.

Il presidente VETTORI propone infine di rinviare il seguito della discussione in attesa dei necessari pareri. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per oggi alle ore 15 con il medesimo ordine del giorno della presente seduta nonché per la discussione del disegno di legge n. 2556 («Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico»).

La seduta termina alle ore 10,15.

249^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bonferroni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA avverte che il disegno di legge n. 2335 («Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate») sarà esaminato nella prossima seduta della Commissione: in tale circostanza si potrà pertanto formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, sulla quale si registra l'unanime consenso dei Gruppi e il favorevole avviso del Governo.

IN SEDE DELIBERANTE**Tagliamonte: Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (2558)**

(Rinvio del seguito della discussione)

Su proposta del relatore PERUGINI la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento in campo economico (2556)

(Discussione e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, che consente l'utilizzazione di somme accantonate con la legge finanziaria 1990 per il rifinanziamento di agevolazioni al sistema produttivo, di competenza del Ministero dell'industria. La mancata, tempestiva approvazione del provvedimento recherebbe un danno agli operatori economici in settori di rilevanza strategica per lo sviluppo della nostra economia. Il relatore prosegue con una analitica disamina dell'articolato, sottolineando l'importanza della disposizione dell'articolo 1, comma 2, che demanda alla legge finanziaria l'incremento annuale del Fondo nazionale per l'artigianato. Del pari significativo è l'articolo 4, diretto ad avviare alla sussistenza di una notevole mole di residui passivi, determinati dall'inerzia amministrativa. Il provvedimento in discussione si integra, peraltro, con le provvidenze a favore delle piccole e medie imprese previste nel relativo disegno di legge in stato di avanzata elaborazione presso l'altro ramo del Parlamento, in una prospettiva di riordino delle incentivazioni pubbliche ai settori più dinamici dell'economia del paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIANOTTI osserva che il Parlamento è chiamato ancora una volta a sopperire all'inerzia del Governo nell'adozione di provvedimenti attuativi dei finanziamenti diretti a importanti settori produttivi; peraltro, la necessità di provvedere con legge a tali esigenze è contraddittoria con la generale e condivisa tendenza alla delegificazione. Motiva comunque il consenso del Gruppo comunista con l'urgenza di rendere disponibili le risorse in questione presso gli operatori economici.

Il senatore ALIVERTI rammenta che una iniziativa dello stesso genere era stata intrapresa alla Camera dei deputati già nei primi mesi dell'anno senza addivenire, sinora, ad alcun esito. Di qui l'esigenza di procedere, come già in passato, all'urgente approvazione del provvedimento in discussione da parte del Senato; si prospetta, correlativamente, la necessità di predisporre per il futuro una analoga iniziativa già dai primi mesi del prossimo anno. Quanto ai residui passivi, si rischia di

perdere una notevole parte delle risorse destinate ai settori produttivi ove non si acceda all'operazione prevista nel testo, a proposito della quale auspica il favorevole avviso della Commissione bilancio. Sarà comunque da valutare l'opportunità di integrare le disposizioni recate dal disegno di legge con riferimento ad altri settori produttivi.

Il relatore MANCIA conviene sulla esigenza da ultimo prospettata dal senatore ALIVERTI e invita il Governo a provvedere per il futuro affinché le risorse destinate ai settori produttivi non restino inutilizzate nell'attesa degli strumenti attuativi. Auspica infine che la Commissione bilancio voglia considerare, nell'esprimere il proprio parere, le rilevanti esigenze delle categorie produttive interessate alla adozione del provvedimento in discussione.

Il presidente CASSOLA precisa che l'analogo disegno di legge approvato lo scorso anno aveva lo scopo di garantire la disponibilità delle risorse accantonate con la legge finanziaria limitatamente ai settori del commercio e dell'artigianato. Si associa infine alle riserve espresse sulla prassi che si va affermando in materia.

Il sottosegretario BONFERRONI ripercorre l'iter dell'analogo progetto legislativo all'esame della Camera dei deputati, convenendo sull'esistenza di una diffusa difficoltà funzionale in materia, che peraltro interessa tutte le istituzioni coinvolte. Preso atto della precisazione formulata dal presidente Cassola in merito all'ambito di intervento del provvedimento, segnala tuttavia che esigenze analoghe a quelle dei citati settori economici sono comuni, ad esempio, al settore aerospaziale. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento diretto a garantire, anche per questo settore, la disponibilità di tutte le risorse accantonate con la legge finanziaria per il 1990.

In assenza dei prescritti pareri, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

Aliverti ed altri: Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale (2550)

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana: su proposta del presidente CASSOLA la Commissione delibera all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

203^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE CONSULTIVA****Disegno di legge costituzionale: Lombardi ed altri: Tutela dell'ambiente -
Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363)**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente PAGANI propone il rinvio dell'esame, stante l'estremo rilievo del disegno di legge costituzionale e la stretta pertinenza della materia alle competenze della Commissione ambiente, che impongono una riflessione particolarmente approfondita.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali di alcuni paesi
dell'Europa centrale: dibattito conclusivo dell'indagine**

(Approvazione del documento)

Il relatore, senatore FABRIS, illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva che si è articolata in sopralluoghi in Polonia, Germania orientale, Cecoslovacchia ed Ungheria: i colloqui tenutisi in tale occasione hanno dimostrato la volontà di tali paesi, di recente acquisiti alla democrazia, di superare le difficoltà di ordine economico ed ecologico anche con il determinante aiuto occidentale. Il documento proposto recepisce le osservazioni di tutta la Commissione, il cui punto di vista andrebbe comunicato nelle debite forme alle autorità governative competenti.

Interviene quindi il senatore TORNATI, secondo cui il documento proposto riflette il contributo positivo che l'indagine conoscitiva potrà dare all'attività futura, non solo legislativa, della Commissione: la

prospettiva europea include infatti l'abbandono di una concezione meramente produttivistica, che ha causato gravi disastri ambientali di cui i paesi visitati hanno subito gravi conseguenze, per superare le quali necessitano di sostanziali aiuti occidentali. Essendo state accolte nel testo proposto talune osservazioni formulate dal Gruppo comunista, il documento conclusivo esprime una posizione condivisibile da tutta la Commissione.

Il presidente PAGANI, nell'aderire al documento conclusivo, annuncia una iniziativa nei confronti del Governo per comunicare la disponibilità della Commissione a contribuire all'elaborazione di futuri ulteriori rapporti con l'Europa centrale ed orientale in materia ambientale. Propone quindi che la Commissione approvi il documento conclusivo presentato dal relatore Fabris.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Il presidente SEGNI rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori. Indi il Comitato procede all'audizione del prefetto Riccardo MALPICA, direttore del SISDE e, successivamente, dell'onorevole COLOMBO, nella sua qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri. Esaurite le audizioni, si svolge una discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente ad inizio di seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 18,50.

Prosegue la discussione sul calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 20,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

indi del Vice Presidente

BELLOCCHIO

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Vincenzo Binetti in sostituzione del deputato Nicola Quarta, dimissionario. Rivolge un saluto al deputato Quarta ed un augurio di buon lavoro al deputato Binetti.

Fa presente poi che intende accogliere, con le modalità finora seguite in casi analoghi, la richiesta di documenti concernenti l'«operazione Gladio» formulata dal procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giudiceandrea, che ha avviato un'indagine preliminare sulla vicenda.

Comunica altresì che il generale Romeo ha provveduto a restituire il testo del resoconto stenografico della sua testimonianza formale del 22 novembre 1990, al quale ha apportato correzioni di carattere meramente formale.

Il Presidente dà quindi conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

**TESTIMONIANZA FORMALE DEL GENERALE ARNALDO FERRARA SULLE VICENDE
CONNESSE ALLA «OPERAZIONE GLADIO».**

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del generale Ferrara, capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri dal 1967 al 1977 e successivamente, per un anno, vice comandante generale dell'Arma.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il generale FERRARA risponde a quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori BOATO e MACIS e dal deputato BELLOCCHIO.

Nel corso della testimonianza, il generale Ferrara consegna copia di due documenti che vengono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13.45, riprende alle ore 15.10).

Ripresa l'assunzione della testimonianza, il generale FERRARA risponde a quesiti posti dai deputati CICCIOMESSERE, PICCIRILLO, SERRA e ZAMBERLETTI.

Il presidente GUALTIERI, ringraziato il generale FERRARA per il contributo fornito all'inchiesta della Commissione, dichiara conclusa la sua testimonianza.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di rinviare ad una prossima seduta la testimonianza formale del generale Cismondi ed il seguito della discussione della richiesta, inviata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di riesaminare la deliberazione della Commissione in ordine alla pubblicazione integrale della documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso.

La seduta termina alle ore 16.20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

176ª Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,15.

Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa (953-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, il quale, dopo aver dato conto delle modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, ad avviso del quale il disegno di legge è finalizzato a garantire una maggiore trasparenza al mercato finanziario, favorendo la concentrazione delle operazioni di borsa.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce il senatore SANTINI, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI evidenzia talune carenze a suo giudizio presenti nel disegno di legge, che non affronta il problema energetico nel modo che pure sarebbe richiesto dalla delicata situazione del paese.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Tagliamonte: Disposizioni concernenti il cofinanziamento di metanizzazione del Mezzogiorno (2558)

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MURMURA dà conto dei singoli aspetti del provvedimento in titolo, sollecitando l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore FRANCHI (fa osservare che, data la delicatezza della materia cui esso ha riguardo, sarebbe opportuno un approfondimento del disegno di legge), la Sottocommissione delibera di rinviarne il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione permanente:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (953-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 12,40.

Tagliamonte: Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (2558)
(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare volto a prevedere lo spostamento del 15 per cento dell'onere relativo ai contributi per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE nel 1988, a carico dello Stato, laddove in precedenza l'onere era per metà a carico dello Stato e per metà a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale. Sulla base del disegno di legge, quindi, le quote sarebbero del 35 per cento a carico di tale fondo e del 65 per cento a carico dello Stato italiano.

La copertura è sempre sul capitolo 7802 del Ministero del tesoro, per l'attuazione del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno: un capitolo che presenta una scarsa utilizzazione, tant'è che nel 1991 non esiste competenza ed esistono solo 280 miliardi di cassa, ovviamente in connessione con residui.

L'unico problema, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, è che si tratta di chiarire il punto relativo al fatto che, se le somme in bilancio erano calcolate su una quota del 50 per cento del contributo a carico dello Stato, occorre rendere compatibile il finanziamento dell'ulteriore 15 per cento con tali stanziamenti, a meno di non ridurre i programmi e quindi far rientrare negli stanziamenti il 65 per cento, anziché il 50 per cento, dell'onere complessivo.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole a condizione che venga inserita una norma al fine di ridurre il programma di cui al comma 1 in relazione al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante da tale comma.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (2556): *parere favorevole;*

Tagliamonte: Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (2558): *parere favorevole.*